

REGIONE TOSCANA

L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 ⁽¹⁾. (Artt. 62-65)

Norme sul sistema delle autonomie locali ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 28 dicembre 2011, n. 62, parte prima.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 8 ottobre 2012, n. 880* e la *Delib.G.R. 29 ottobre 2012, n. 949*.

(...)

TITOLO IV

Riordino di enti

Capo I

Norme sulla fusione di comuni

Art. 62 *Norme generali.*

1. Al fine di consolidare e sviluppare i processi aggregativi dei comuni in funzione del riordino e della semplificazione istituzionale, la Regione promuove la fusione di comuni, in particolare dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. Due o più comuni contermini, facenti parte della medesima provincia, che, d'intesa tra di loro, esprimono la volontà di procedere alla loro fusione, possono richiedere alla Giunta regionale di presentare la proposta di legge di fusione. Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la Giunta regionale promuove le intese di cui al comma 2, che coinvolgono i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, tenendo conto degli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la Giunta regionale presenta le proposte di legge di fusione dei comuni anche in assenza dell'intesa.

4. Dalla data di istituzione del nuovo comune costituito a seguito di fusione o di incorporazione, che supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, il comune medesimo è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali ⁽¹¹³⁾.

4-bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell'*articolo 14, comma 28, del D.L. 78/2010* convertito dalla *L. 122/2010*, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 28, comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell'*articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62* (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all'articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 14, comma 28, del D.L. 78/2010* convertito dalla *L. 122/2010*, fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell'*articolo 67, comma 3, della L.R. n. 62/2007* ⁽¹¹⁴⁾.

(113) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 1, L.R. 3 marzo 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 45, comma 1, della medesima legge*).

(114) Comma aggiunto dall'*art. 27, comma 2, L.R. 3 marzo 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 45, comma 1, della medesima legge*).

Art. 63 *Fusione dei comuni dell'Unione.*

1. Al comune nato dalla fusione di tutti i comuni dell'ambito territoriale di una unione di comuni già costituita sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa, sulla base della legislazione regionale in vigore al momento dell'approvazione della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

2. Se la legge regionale istitutiva del nuovo comune non vi provvede direttamente:

a) gli effetti di cui al comma 1 si producono a decorrere dalla data di insediamento del consiglio comunale;

b) a decorrere dalla medesima data l'unione è estinta di diritto e il comune di nuova istituzione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unione.

3. Se la fusione coinvolge parte dei comuni di un'unione, gli effetti della fusione, compresi quelli relativi ai rapporti tra l'unione e il nuovo comune, sono stabiliti dalla legge regionale istitutiva del nuovo comune. Quando detti comuni sono tutti partecipanti all'unione, la composizione degli organi

collegiali dell'Unione è corrispondentemente ridotta, e il sindaco e i rappresentanti del nuovo comune partecipano agli organi dell'Unione in sostituzione dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni originari.

Art. 64 *Contributi per fusioni e incorporazioni.*

1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione è concesso, a decorrere dall'anno solare in cui è prevista l'elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00. La legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati ⁽¹¹⁹⁾:

a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comune interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell'*articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111* ⁽¹¹⁶⁾;

c) almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 ⁽¹¹⁵⁾.

1-bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono considerati i comuni già beneficiari del contributo del presente articolo ⁽¹¹⁷⁾.

1-ter. Per comune originario si intende il comune già costituito alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono pertanto esclusi da questa definizione tutti i comuni istituiti successivamente a tale data mediante fusione di comuni preesistenti ⁽¹¹⁸⁾.

1-quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:

a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno tre comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali ⁽¹²³⁾;

b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁽¹²⁴⁾;

c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A ⁽¹²¹⁾

1-quinquies. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali ⁽¹²²⁾

2. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente ⁽¹²⁰⁾.

(115) Comma così sostituito dall'*art. 6, L.R. 14 settembre 2012, n. 49*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, se la legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione non stabilisce alcun contributo in favore del comune, è concesso un contributo pari a 150.000,00 euro per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di 600.000,00 euro per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale.».

(116) Lettera così modificata dall'*art. 36, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(117) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(118) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 3, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(119) Alinea così modificato dall'*art. 21, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 73 della medesima legge*).

(120) Comma così modificato dall'*art. 21, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 73 della medesima legge*).

(121) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 1, L.R. 3 marzo 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 45, comma 1, della medesima legge*).

(122) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 2, L.R. 3 marzo 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 45, comma 1, della medesima legge*).

(123) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 26, comma 1, della medesima legge*).

(124) Lettera così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lettera b)*, L.R. 6 ottobre 2016, n. 70, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 26, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.».

Art. 65 *Contributi ai comuni in situazione di maggiore disagio.*

1. In caso di fusione o di incorporazione, che coinvolgano un comune rientrante tra quelli beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, il contributo di cui all'articolo medesimo spetta al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione.

2. Ai fini del comma 1, si considera il comune rientrante nella graduatoria vigente al momento dell'approvazione della legge di fusione o di incorporazione.

(...)